

INFORMATIVA PER I CACCIATORI

A seguito della conversione in legge del Decreto legge n. 91/2014 tramite la Legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, sono state apportate alcune modifiche alla legge nazionale sulla caccia n. 157 del 1992.

Si rammentano di seguito le più significative per quanto concerne le implicazioni pratiche per i cacciatori:

1. Per la sola caccia al cinghiale, il serbatoio delle carabine semiautomatiche può contenere fino a cinque colpi. Per ogni altra forma di caccia, il limite per il serbatoio di tali armi è di due colpi.
2. La cattura dei richiami vivi da cedere ai cacciatori da appostamento deve essere effettuata ai sensi dell'art. 19 bis della legge 157/92, ossia in regime di deroga alla Direttiva "Uccelli". Non sono state effettuate modifiche in merito al quantitativo di richiami vivi di cattura e allevamento detenibili e/o utilizzabili.
3. La nutria (*Myocastor coypus*) è equiparata a ratti, topi, talpe e arvicole quindi non beneficia più del regime di protezione generale della legge 157/92. Ciò comunque non significa che sia diventata cacciabile.
4. La caccia di selezione agli Ungulati può svolgersi su terreni coperti di neve anche al di fuori della Zona Alpi.

Per ogni ulteriore chiarimento in merito, rivolgersi agli Uffici provinciali competenti.